

REGIONE  
ABRUZZO

**DIREZIONE:** Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

**SERVIZIO:** Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

**UFFICIO:** Qualità dell'aria inquinamento acustico elettromagnetico

**OGGETTO:** Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale

**DITTA:** Silysiamont S.p.A.

**Sede impianto:** P.le Electrochimica, 1 Bussi (PE)

**Attività svolta:** Produzione di silice micronizzate amorfe ad alta porosità

**Codice IPPC:** 4.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base

### **L'AUTORITÀ COMPETENTE**

**D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009**

**VISTA** la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

**VISTA** la parte III bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTO** il D.M. 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372";

**VISTO** il bref Large Volume Inorganic Chemicals solid and others industry, datato Agosto 2007;

**RICHIAMATA** la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99 concernente "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" afferente l'approvazione della modulistica e dei calendari per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTA** la Determinazione DF 76/05 del 22/07/05 recante “Modifica determina direttoriale DF/52/04 del 06.04.2004 - Individuazione Responsabile del Procedimento”;

**VISTA** la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” che fissa, nell’allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTA** la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica”;

**VISTA** la D.G.R. n.997 del 08.10.2007 recante “Delibera di Giunta Regionale n.461/06 del 3 maggio 2006 avente ad oggetto: D.lgs 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica”;

**VISTA** la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica ed integrazione;

**VISTA** la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1) , 2) e 3) ; art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”;

**VISTO** il D.M. 24/04/08 inerente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del18/02/2005”.

**VISTA** la D.G.R. n.34 del 14/02/09 recante “D.M. 24/04/08 inerente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del18/02/2005”. Adozione linee guida per l’applicazione delle tariffe. D.G.R. 27/11/08 n.1154 proroga dei termini” che proroga i termini per il pagamento dei costi istruttori fino al 30.04.09;

**VISTA** la DGR n.308 del 24/06/09 recante “DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”.

**VISTA** la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie 1,2,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 b), 6.4 c) dell’Allegato I D.Lgs.59/05;

**VISTA** la DF3/78/04 che affida l'incarico di consulenza tecnico-scientifica all'Agenzia per la Tutela dell'Ambiente - ARTA - nell'ambito della Linea Progettuale 4 "Assistenza e consulenza alla Regione Abruzzo in materia di IPPC";

**VISTA** la LR 31 DEL 29/07/2010 recanti Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;

**VISTA** la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta Silysiamont S.p.A nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, assunta al protocollo regionale n. 8703 del 29 novembre 2006, relativa all'impianto di produzione di silice micronizzate amorfe ad alta porosità sito in P.le Elettrochimica, 1 Bussi (PE);

**DATO ATTO** che la attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato I del D.Lgs 59/05, punto 4.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

**DATO ATTO** che l'impianto risulta essere "impianto nuovo" così come definito dall'art. 5 comma 1 lettera i-sexies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05, è stato dato avvio del procedimento in data 08/05/2007;

**DATO ATTO** che la Ditta ha attivato la fase di evidenza pubblica, in data 22 maggio 2007 così come previsto dal D.lgs.59/05, nei termini ivi stabiliti e che, durante questa fase, non si è registrato nessun accesso agli atti, ne sono pervenute osservazioni;

**DATO ATTO** che in data 04/09/2007 si è tenuta la prima riunione di conferenza dei servizi conclusasi con richieste di integrazioni;

**VISTA** la nota dell'Ufficio regionale V.I.A. prot. n. 15339/DN VIA del 31/08/2009;

**DATO ATTO** che in data 22/03/2011 si è tenuta la Conferenza dei Servizi conclusiva del procedimento nella quale è stato espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti;

**DATO ATTO** della documentazione integrativa inviata dalla ditta a seguito della conferenza dei servizi del 22/03/2011 e assunta al prot. reg. n RA/163255 del 12/07/2012;

**VISTA** la relazione conclusiva dell'ARTA prot. 5022 del 17/04/2012 acquisita al protocollo regionale n.RA/97841 del 27/04/2012;

**DATO ATTO** che la Ditta è Certificata EMAS al numero IT-000621 del 21/03/2007 con validità fino a 02/07/2015;

**DATO ATTO** che la Ditta ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria di cui al DM 24/04/08 dandone riscontro con la nota assunta al protocollo regionale n. RA/205016 del 13/08/2013;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura e la dichiarazione sostitutiva del Gestore dell'impianto con la quale lo stesso certifica che nei propri confronti non sussistono le cause di divieti di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011 assunte al protocollo regionale n. RA/205016 del 13/08/2013;

**DATO ATTO** che i principi generali ispiratori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 6 comma 16 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono tutti soddisfatti e che la procedura è stata condotta nel rispetto della trasparenza e della massima semplificazione del procedimento;

**DATO ATTO** che a norma dell'art. 29-quater comma 11 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto, a far data dal suo rilascio, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e che in ogni caso, il presente provvedimento sostituisce tutte le autorizzazioni elencate nell'allegato IX degli allegati alla parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. In particolare essa sostituisce:

**Emissioni in atmosfera**

- Autorizzazione D.Lgs n. 152/2006 con Determinazione n° DF2/50 del 21/05/2002 della Regione Abruzzo

**Scarichi Idrici**

- Autorizzazione D.Lgs n. 152/2006 con Determinazione n. 7798 del 01/12/2005 della Provincia di Pescara;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**RILASCIA**

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

**Art. 1**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

art. 29-quater del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

alla Ditta Silysiamont s.p.a. di Bussi (PE) (di seguito denominata Gestore), con sede legale ed operativa in Piazzale Elettrochimica, 1 – Bussi Officine (PE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di Produzione di silici micronizzate amorfe ad alta porosità avente una capacità massima di produzione pari a 3000 tonn/anno;

**Art. 2**

La presente autorizzazione è concessa, ai sensi dell'art. 29-octies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un periodo di 8 (otto) anni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento;

**Art. 3**

Il gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Art. 4**

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Art.5**

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

*Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda all' allegato 1 "Nuovo Impianto Gel di Silice Punti di emissione in atmosfera" datata 10/10/07.*



SET 2013

SILISYATI

a) I valori riportati nella seguente tabella costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro.

Tabella 1

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T°C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni da autorizzare mg/Nmc	Flusso di massa		Tenore d'ossigeno
				h/gg	gg/a					Kg/h	ton/a	
1	Caldaia inferiore a 3 MW	25	2440	24	365	260	Emissione non soggetta ad autorizzazione, Allegato IV alla parte quinta lettera dd) del D.Lgs 152/06					
2	Trasporto pneumatico + essiccamento <sup>(1)</sup>	25	20000	24	365	Max 120	Filtro a tessuto, Scrubber	Polveri *	15 (20)	0,3 (0,4)	2,6 (3,5)	17%
								CO	100	2	17	
								NOx	300	6	53	
								SOx	35	0,7	6,07	
3	Trasporto pneumatico	25	6500	24	365	Max 150	Filtro a tessuto	Polveri	15 (20)	0,098 (0,13)	1,1	
4	Confezionamento	25	14000	24	365	Max 100	Filtro a tessuto	Polveri	15 (20)	0,21 (0,28)	1,8 (2,5)	
5 **	Classificatore	25	1300	24	365	Max 140	Filtro a tessuto	Polveri	15	0,02	0,18	
6 **	Deumidificazione superficiale	25	10000	24	365	50	Filtro a tessuto Scrubber	Polveri	15	0,15	1,3	
7 ***	Stoccaggio silicato	11				70		Vapori sil. sodio				
8 ***	Stoccaggio silicato	11				70		Vapori sil. sodio				
9 ***	Stoccaggio ac. solf. conc	6				40		Vapori ac. solforico				
10 ***	Stoccaggio ac. solf. dil.	3				70		Vapori ac. solforico				

## Prescrizioni

SILICATO DI SODIO

- Parametro polveri punto di emissione E2: per i primi due anni a partire dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la concentrazione limite delle polveri sarà pari a  $20 \text{ mg/Nm}^3$ . In seguito la concentrazione limite delle polveri dovrà essere pari a  $15 \text{ mg/Nm}^3$ .
- Per i nuovi punti di emissione E5 e E6:
  1. **Il camino E5** sarà asservito ad un classificatore, dispositivo atto a separare la frazione di prodotto a granulometria più alta. La silice, attraverso una linea di trasporto pneumatico, sarà inviata ad un ciclone, quindi ad una rotore, al fine di separare i granuli di maggiori dimensioni. L'aria utilizzata attraverserà un filtro a maniche.
  2. **Il camino E6** sarà asservito ad una fase di essiccamento intermedia del gel di silice proveniente dall'invecchiamento. L'aria utilizzata per l'essiccamento sarà inviata preventivamente ad uno scrubber e quindi emessa nel punto E6.

La ditta è tenuta a comunicare la data di installazione dei nuovi camini.

Inoltre si ricorda che:

- 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, l'azienda dovrà darne comunicazione all'A. C., al Comune, all'ARTA Distretto.Prov.le ed al Dip. prov.le della ASL;
- durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 gg, l'Azienda dovrà effettuare almeno due autocontrolli nelle condizioni più gravose di esercizio;
- entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa dovrà comunicare all'A.C., al Comune, all'ARTA ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;
- la messa a regime dei punti E5 ed E6 ha durata massima di 45 giorni.
- L'Azienda è tenuta ad effettuare il monitoraggio con cadenza annuale delle emissioni in atmosfera.
- Punti di emissione 7, 8, 9 e 10: per ogni scarico da autobotte a serbatoio. Il limite si intende rispettato in quanto sono installati dei sistemi di abbattimento a guardia idraulica.

In particolare:

1. lo sfiato del serbatoio contenente acido solforico al 98% è collegato ad una guardia idraulica;
  2. il sistema di abbattimento dei punti denominati 7, 8, 9, 10 deve essere installato entro 30 giorni dal rilascio dell'AIA;
  3. questo tipo di guardia deve essere installato anche sui serbatoi di acido solforico al 46% e su quelli dei serbatoi del silicato di sodio;
- Nel primo anno dal rilascio dell'AIA, il Gestore è tenuto al monitoraggio anche di  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  e SOV nei camini dove, in base al processo produttivo, potrebbero generarsi tali emissioni d'inquinanti (E2, E3, E4). Qualora i suddetti inquinanti risultassero in concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza, si richiede di integrare il QRE proponendo idonee concentrazioni limite in linea con il D.Lgs 152/06 e con la DGR 517/07.

## Prescrizioni generali

- L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nel QRE di cui alla tabella 1.

SILYSIAMONT

- Sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
- I sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza.

#### **Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera**

La metodologia di misurazione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti è quella prevista dalle **LG MTD-Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.135 del 13 giugno 2005.

### **Art. 6 EMISSIONI IDRICHE**

Per la planimetria relativa alla rete idrica si rimanda all'elaborato datato 01/03/01 denominato "Nuovo impianto gel di silice pianta architettonica q.ta 100.000 PC rete fognaria" (Allegato 2) e all'elaborato datato 20/09/07 denominato "Nuovo impianto gel di silice planimetria degli scarichi al collettore 10" (Allegato 3); per la gestione delle acque meteoriche si rimanda alle planimetrie "acque meteoriche rete di raccolta" rev. 1 del 11/04/2011 (Allegato 4) e "acque di 1^ pioggia schema di funzionamento" rev.1 del 18/04/2011 (Allegato 5).

#### **• Scarichi di acque reflue**

Tutti gli effluenti liquidi di Silysiamont convergono in una vasca interrata D317 da cui tre pompe, di cui una ausiliaria, li inviano nel collettore 10. I solidi sedimentano nella vasca D317 sono smaltiti periodicamente in discarica tramite autobotti.

#### **Caratteristiche scarico**

SCARICHI FINALI – intestato alla Solvay								
Sigla scarico finale	Tipologia	Recettore	coordinate	Modalità di scarico	Ore giorno	Giorni anno	Volume scaricato	
							m <sup>3</sup> /g	m <sup>3</sup> /anno
D317	P+R+D+M	collettore 10 - Acque superficiali	13°51' 06 E 42° 11' 42N	Continuo	24	330	10.808	3.566.640

#### ***Prescrizioni***

- Si evidenzia che il dato riportato nella precedente tabella è da intendersi il massimo quantitativo anno scaricato. Al fine di conoscere il quantitativo effettivamente scaricato, se non già installato, il Gestore deve installare un misuratore di portata finalizzato a quantificare i volumi di acqua scaricata.
- Il Gestore entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA deve individuare una modalità di calcolo o di misura atta a scorporare da tale dato i quantitativi di acque meteoriche scaricate, che dovrà essere concordato preventivamente con l'ARTA.
- Le acque di raffreddamento del silicato sodico vengono inviate (al fine di un minor consumo di acqua) allo scrubber per l'abbattimento delle polveri, diventando in tal modo acque di processo. Il Gestore è tenuto, se non è presente, a installare un contatore atto a quantificare la portata di acqua che viene recuperata;



- In condizioni di normale funzionamento, la vasca D317 non deve costituire una soluzione di continuità dello scarico, ma esclusivamente un sistema di sedimentazione ed equalizzazione per lo stesso. In situazioni diverse dal normale esercizio, tali da non consentire il rispetto dei limiti allo scarico, la vasca deve invece essere intercettata;
- L'Azienda è tenuta a rispettare allo scarico D 317, per tutti i parametri, i limiti di cui alla tabella 3 all. 5 parte III del D. Lgs. 152/06, colonna di scarico in acque superficiali (il recettore è il Fiume Pescara tramite il collettore 10 ). Considerata la durata del ciclo produttivo, il rispetto dei suddetti valori limite deve essere verificato su un campione medio relativo a 24 ore di campionamento.
- Considerato altresì che le acque meteoriche dello stabilimento confluiscono nella vasca, si ritiene che, sebbene le acque meteoriche costituiscano una modesta percentuale delle acque di processo, per essere significativo il rispetto dei limiti deve essere verificato in assenza di eventi meteorici.
- Per i solidi sospesi il Gestore deve presentare, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, un ulteriore piano di riduzione della concentrazione allo scarico, con un cronoprogramma dell'attuazione degli interventi, la cui realizzazione deve essere completata entro i successivi 12 mesi. Come stabilito nella Conferenza dei Servizi del 22/3/2011, tale piano di riduzione dovrà essere preliminarmente valutato e concordato con ARTA.
- I limiti di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo e con acque di raffreddamento, come previsto dall'art. 101 c. 5.
- Sullo scarico prima della connessione al collettore 10 dovrà essere installato un pHmetro.
- Nello scarico D317 deve essere munito di campionatore automatico.
- Il monitoraggio dei solidi sospesi deve essere effettuato con cadenza giornaliera, mentre per il parametro solfati e COD il monitoraggio deve essere effettuato con cadenza mensile.
- Nel primo anno dal rilascio dell'AIA, si chiede di effettuare almeno quattro controlli a distanza di tre mesi relativamente ai seguenti parametri della tab. 3 all. 5 parte III del D. Lgs.152/06:

- Cloro attivo libero
- metalli
- azoto ammoniacale
- fosforo
- idrocarburi
- saggio di tossicità
- solventi organici azotati

A tali parametri, si dovranno aggiungere quelli che, in base alle materie prime, potrebbero essere presenti allo scarico. Al termine del primo anno l'azienda dovrà relazionare sugli esiti del monitoraggio.

- **Scarichi acque meteoriche**

Sono state individuate per le acque di prima pioggia, per la separazione dei primi 4 mm di pioggia, le aree contenenti sostanze pericolose, cioè la zona dei bacini dei serbatoi e l'area dello stoccaggio dei rifiuti non pericolosi.

L'area dei bacini dei serbatoi è pari a 507,15 m<sup>2</sup>: i primi 4 mm di pioggia corrispondono a 2,03 m<sup>3</sup>.

L'area della zona dello stoccaggio rifiuti non pericolosi è pari a 450 m<sup>2</sup>, quindi i primi 4 mm di pioggia corrispondono a 1,8 m<sup>3</sup>.

Sono installate due pompe che aspirano da ciascun bacino, una che aspira dal pozzetto del silicato e una che aspira dall'area rifiuti; tali pompe inviano ad un serbatoio D105 di capacità pari a 5 m<sup>3</sup>. Le pompe saranno avviate e fermate da un pluviometro. Dopo che saranno raccolti i primi 4 mm di pioggia, le acque si accumuleranno nei bacini di silicato e solforico e confluiranno in seguito nella vasca D317. L'acqua di prima pioggia raccolta verrà lasciata nel serbatoio per far sedimentare i solidi sospesi.

### **Prescrizioni**

- Il serbatoio dovrà essere reso disponibile per un nuovo evento meteorico, utilizzando dispositivi automatici per contabilizzare i tempi, entro 72 hr dalla conclusione del precedente evento.
- Prima di ogni scarico, dovranno essere campionati ed analizzati (pH, solfati e silice); tali acque se risultassero contaminate, saranno smaltite come rifiuto altrimenti, in assenza di contaminazioni saranno inviate allo scarico D317.
- Il Gestore dovrà verificare il rispetto dei limiti di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III D. Lgs. 152/06, per scarico in pubblica fognatura, anche per il parametro SST.
- Per tutte le altre aree (coperte con tettoia o asfaltate), l'azienda dichiara che non saranno raccolti i primi 4 mm di pioggia perché ritiene che queste zone non siano sottoposte a possibile contaminazione di sostanze pericolose. Per le acque meteoriche ricadenti su queste aree, il Gestore dovrà effettuare un'analisi del pH, BOD e COD per sei mesi a partire dal rilascio dell'AIA.
- In caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose sul piazzale e nei bacini, il Gestore è tenuto ad attuare le proprie procedure di emergenza in modo tale da impedire in ogni situazione che lo sversamento, le acque meteoriche e le acque di lavaggio confluiscano in acque superficiali. Per tale scopo, deve tenere a disposizione presso il piazzale in numero sufficiente i kit necessari per chiudere le caditoie e raccogliere eventuali spandimenti. Qualora lo sversamento non sia stato intercettato, la ditta è tenuta a fermare il ciclo produttivo ed a spegnere le pompe di rilancio dalla vasca D317 allo scarico.

### **REFLUI CIVILI**

I reflui civili sono recapitati in una fossa Imhoff e, previo trattamento nel sistema di ossidazione, recapitano nella vasca D317.

Il Gestore è tenuto ad installare un pozzetto campionabile a valle dell'impianto di depurazione, e si chiede di monitorare con cadenza semestrale: BOD5, COD, solidi sospesi per verificare l'efficienza dell'impianto.

### **Art. 7 RIFIUTI**

Per la planimetria relativa alla gestione dei rifiuti si rimanda alla planimetria "Lay-out stoccaggio rifiuti" rev. 2 datata 18/04/2011 (Allegato 6).

L'Azienda dichiara di avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/06.

L'area oggetto di deposito temporaneo è recintata ed asfaltata con pendenze che fanno confluire le acque piovane nel pozzetto di scarico e che le zone di stoccaggio sono individuate da cartelli e delimitate da catene.

**ELENCO DEI RIFIUTI GESTITI**

CODICE CER	Descrizione del rifiuto	Impianti di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta		Area stoccaggio	Destinazione
				quantità	u.m		
080318	Cartucce di stampa esaurite	Produzione	solido	49	Kg	Contenitore dedicato	R13
150106	Imballaggi in materiali misti	Produzione	solido	6980	Kg	Cassone	D9
080111*	Pitture e vernici di scarto	Analisi di laboratorio	liquido	23	Kg	Contenitore dedicato	D9
160304	Silice di scarto	Produzione	solido	39420	Kg	Zona dedicata	D9
150203	Materiali filtranti	Produzione	solido	1650	Kg	Zona dedicata	D9
150103	Imballaggi in legno	Produzione	solido	3580	Kg	Zona dedicata	R13
150110*	Imballaggi contaminati da sostanze pericolose	Analisi di laboratorio	solido	131	Kg	Contenitore dedicato	D9
161002	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 160001	Produzione	liquido	43500	Kg	Vasca D317	D9
130205*	Oli esausti	Manutenzione	liquido		Kg	Contenitore dedicato	R13
170405	Rottami ferrosi	Manutenzione	solido	3580	Kg	Zona dedicata	R13
200121*	Tubi fluorescenti	Manutenzione	solido	44	Kg	Contenitore dedicato	D9
<b>RIFIUTI PRODOTTI SALTUARIAMENTE</b>							
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	Manutenzione	Solido	11000	Kg		D9
150102	Imballaggi in plastica	Produzione	Solido	1000	Kg		D9
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	Produzione	Solido				D9
203004	Fanghi delle fosse settiche	Manutenzione	Fangoso palabile				D9

**b) prescrizioni :**

1. Almeno una volta l'anno il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti, laddove necessario, così come riportato nel piano di monitoraggio e controllo;
2. Ogni qualvolta si verifichi la necessità di gestire rifiuti diversi da quelli elencati in tabella 3 il Gestore deve comunicare preventivamente all'autorità competente e Distretto Provinciale ARTA le seguenti informazioni: codice CER, descrizione del rifiuto, modalità di stoccaggio e stralcio della planimetria riportante l'ubicazione dello stoccaggio del rifiuto;
3. Il gestore deve tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
4. I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati.
5. I recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.

6. I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
7. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).
8. Nello specifico per i rifiuti pericolosi, nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura o copertura superiore;
9. Gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art. 6 del D.Lgs 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.
10. La metodica da utilizzare per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti è quella dell'allegato 2 al DM 31.01.2005.
11. Le aree di deposito temporanee devono essere identificate con apposita segnaletica riportante il relativo codice CER;
12. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall'art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall'art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. ovvero a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei rifiuti di cui agli art.188, 188 bis, 188 ter, se pertinenti con il tipo di attività svolta.
13. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito (la ditta si avvale del criterio temporale per lo smaltimento di rifiuti);
14. Tutti i rifiuti pericolosi devono essere depositati su aree impermeabilizzate e coperte, dotate di bacino o cordolo di contenimento nel caso di deposito effettuato in fusti/cisternette;

## **Art 8 ULTERIORI PRESCRIZIONI**

Di seguito sono riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt. 5,6,7 che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.

### **A) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Gestore è tenuto ad attuare quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che di seguito si riporta, sia in termini di parametri, di frequenze, sia in termini di modalità operative da adottare nella manutenzione dei sistemi di depurazione degli effluenti. L'azienda deve redigere la relazione annuale contenente le risultanze dei monitoraggi eseguiti conformemente a quanto descritto nel Piano dei Controlli a Tariffa di seguito riportato nelle modalità definite all'art. 11 e all'art. 15 del presente provvedimento.

#### **SCARICHI IDRICI**

- Il monitoraggio dei solidi sospesi deve essere effettuato con cadenza giornaliera, mentre per il parametro solfati e COD il monitoraggio deve essere effettuato con cadenza mensile.
- Nel primo anno dal rilascio dell'AIA, si chiede di effettuare almeno quattro controlli a distanza di tre mesi relativamente ai seguenti parametri della tab. 3 all. 5 parte III del D. Lgs.152/06:

- Cloro attivo libero
- metalli
- azoto ammoniacale
- fosforo
- idrocarburi
- saggio di tossicità
- solventi organici azotati

A tali parametri, si dovranno aggiungere quelli che, in base alle materie prime, potrebbero essere presenti allo scarico. Al termine del primo anno l'azienda dovrà relazionare sugli esiti del monitoraggio.

- monitorare con cadenza semestrale: BOD5, COD, solidi sospesi per verificare l'efficienza dell'impianto.

#### TENUTA DELLA VASCA SCARICO REFLUI ( D317 )

Il Gestore dovrà effettuare la verifica semestrale della tenuta della vasca; i periodi e/o i giorni in cui verranno effettuati i controlli devono essere comunicati preventivamente al Distretto Provinciale ARTA di Pescara.

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è tenuta ad effettuare il monitoraggio annuale delle polveri sui camini E2, E3, E4, del CO , NOx e SOx sul camino E2 e il monitoraggio di ammoniacca, H2SO4 e SOV nel primo anno di attività successiva al rilascio dell'AIA sui camini E2, E3, E4.

Le metodiche di campionamento ed analisi utilizzate dovranno essere individuate in linea con quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06, art. 271 c. 17.

#### RUMORE

L'Azienda è tenuta a ripetere la valutazione di impatto acustico in caso di modifiche dell'assetto impiantistico e comunque con cadenza biennale. I rilievi devono essere effettuati nelle medesime postazioni ( punti A, B, C, D) della valutazione presentata.

#### RIFIUTI

Si ritiene opportuno effettuare una caratterizzazione annuale dei rifiuti prodotti, laddove attuabile.

#### ACQUE SOTTERRANEE

Il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio annuale di solfati e pH nei piezometri P31 e P33 utilizzando metodiche ufficiali. Planimetria denominata "piezometri Ubicazione in area Silysiamont" datata 29/03/2011 (Allegato 7).

#### MANUTENZIONE

Le manutenzioni dei sistemi di abbattimento e dei sistemi di controllo (misuratori di livello, misuratori differenziali delle perdite di carico, ecc.) devono essere effettuate conformemente alle indicazioni del libretto di uso e manutenzione e devono essere riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Le manutenzioni effettuate dovranno essere annotate su apposito registro delle manutenzioni.

##### Scheda J.6. Manutenzione e calibrazione

MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE STRUMENTI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO					
Sistema di misura	Metodo di taratura	Frequenza di taratura	Metodo di verifica	Frequenza di verifica	Modalità di registrazione e trasmissione dati
Controllo differenza di pressione punto emissione 2	Calibrazione mediante standards di riferimento	Semestrale	Confronto con strumenti campione		Registro raccolta dati
Controllo differenza di pressione punto emissione 3	Calibrazione mediante standards di riferimento	Semestrale	Confronto con strumenti campione		Registro raccolta dati
Controllo differenza di pressione punto emissione 4	Calibrazione mediante standards di riferimento	Semestrale	Confronto con strumenti campione		Registro raccolta dati
Controllo di livello vasca acque reflue	Calibrazione mediante standards di riferimento	Semestrale	Confronto con strumenti campione		Registro raccolta dati

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI PRINCIPALI O PARTI DI ESSO			
Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Punto emissione 2	Sostituzione maniche/Controllo stato macchinario	semestrale	Scheda manutenzione su macchinari e apparecchiature
Punto emissione 3	Sostituzione maniche/ Controllo stato macchinario	semestrale	Scheda manutenzione su macchinari e apparecchiature
Punto emissione 4	Sostituzione maniche/ Controllo stato macchinario	Semestrale	Scheda manutenzione su macchinari e apparecchiature
Vasca D317	Verifica tenuta vasca	Semestrale	Verbale di verifica

A1. Si richiede al Gestore di comunicare all'Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA la metodologia di analisi e campionamento, ove non indicato nel presente provvedimento, ed un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno corrente, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto.

A2. Le metodiche di campionamento e analisi da adottare dovranno prioritariamente riferirsi a norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, a norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, a norme tecniche ISO o altre norme internazionali o norme nazionali previgenti.

A3. La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.

A4. Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.

A5. Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall'accertamento) dei dati al Distretto Provinciale ARTA di Pescara e all'Autorità Competente.

A6. Prescrizioni inerenti l'accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs 81/2008 e successive modifiche).

L'Azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati

#### **A7. Caratteristiche dei punti di prelievo**

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo, in conformità a quanto predisposto dalla norma UNI 10169 sezioni 7 - 8 - 9.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività a ridotto inquinamento atmosferico che si avvalgono di autorizzazione generale. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

#### **A8. Manutenzione dei sistemi di depurazione.**

Si ritiene necessario predisporre un registro (ove non già adottato) sul quale riportare il piano delle manutenzioni programmate e le attività di manutenzione eseguite.

### **B) FATTORI DI EMISSIONE/CONSUMI SPECIFICI**

#### **B1. Fattori di emissione**

I fattori di emissione devono essere calcolati ogni anno sulla base degli effettivi valori di emissione misurati nel corso degli autocontrolli.

Per il calcolo dei fattori di emissione devono essere considerati i seguenti parametri per ogni matrice elencata.

##### **Aria**

calcolati per Polveri, NO<sub>x</sub>, CO:

FE (kg/tonn): Flusso di massa (kg/a)/Silice prodotta (Kg/a)

##### **Acqua**

calcolati per solfati, solidi sospesi:

FE (kg/tonn): Flusso di massa (kg/a)/ Silice prodotta (tonn/a)

FE (mc/kg): portata di scarico totale rispetto alla quantità di silice prodotta;

**Rifiuti:** il Gestore è tenuto ad identificare una o più tipologie di rifiuto, scelte fra quelle rappresentative del processo, su cui effettuare il calcolo del fattore di emissione

#### **B2. Consumi specifici**

Devono essere calcolati i seguenti consumi specifici:

**Consumo specifico metano per unità di prodotto** = S<sub>mc</sub> metano consumato/Kg silice prodotta

**Consumo specifico elettrico per unità di prodotto** = (kWh/kg silice prodotta)

**Consumo specifico di vapore per unità di prodotto** = (kg vapore consumato/kg silice prodotta)

**Consumo di acqua industriale**= mc (acqua)/Kg silice prodotta  
**Consumo specifico di acido solforico**= tonn acido solforico/ tonn silice prodotta  
**Consumo specifico di silicato di sodio**= tonn silicato di sodio / tonn silice prodotta  
**Consumo specifico di acqua demi**= mc acqua demi/kg silice prodotta

### C) GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Il Gestore ha individuato le seguenti situazioni riportate nella scheda j.7 dell'elaborato tecnico descrittivo.

#### **Scheda J.7. Condizioni differenti dal normale esercizio**

<b>AVVIO E ARRESTO DELL'IMPIANTO</b>
I tempi di avvio e arresto dell'impianto sono pari rispettivamente a circa 10 minuti. Durante detto periodo i sistemi di abbattimento polveri non subiscono variazioni tranne che per il camino numero due dove lo scrubber viene sovraccaricato per cui le acque di abbattimento sono maggiormente ricche di polveri di silice micronizzata, che nella fase successiva di decantazione si depositano sul fondo vasca
<b>EMISSIONI FUGGITIVE</b>
Le emissioni fuggitive vengono periodicamente tenute sotto controllo attraverso l'analisi ambientale delle polveri
<b>MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE</b>
Un malfunzionamento può essere la rottura dei filtri a maniche ; questo fenomeno è immediatamente evidenziato dall'allarme del DP installato su ciascuno di essi . Un altro evento possibile è il malfunzionamento della pompa di travaso dalla vasca di decantazione al collettore 10; questo fenomeno dà origine ad un immediato allarme di massimo livello e conseguente fermata impianto.
<b>ARRESTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO</b>
Silysiamont ha solo il diritto di superficie sul terreno su cui si trova lo stabilimento di produzione e la palazzina uffici; pertanto potrebbe causare incremento di inquinamento del suolo solo con silice. A chiusura definitiva, la demolizione dell'impianto genererebbe rifiuti di materiale ferroso riciclabile, materiale elettrico di risulta e riciclabile, basamenti di cemento da demolire e smaltire come materiale inerte e residui di coibentazione in lana di roccia da smaltire.

Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

#### **C1 – Sversamenti accidentali**

Si ritiene necessario che il Gestore adotti la procedura descritta in precedenza PO – 8.3-10 “Gestione di sversamenti accidentali di sostanze pericolose” (Allegato 8), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### **C2 – Emissioni fuggitive**

Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.



In caso si riscontri un'emissione fugitiva o uno sversamento di qualsiasi sostanza pericolosa, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'ARTA, Distretti di Pescara, entro le successive 8 hr, indipendentemente dalle quantità emesse, indicando altresì i provvedimenti intrapresi.

### **C3 –Malfunzionamento dei sistemi di abbattimento**

In caso di malfunzionamento dell'impianto di produzione e/o di abbattimento e/o depurazione, relativamente alle emissioni in atmosfera ovvero alle emissioni idriche, il Gestore dovrà:

- darne comunicazione entro otto ore al Sindaco, al Distretto Provinciale ARTA di Pescara, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione/scarico autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre 48 ore dall'evento;
- nel caso il periodo di malfunzionamento e/o interruzione ecceda le 48 ore, il ciclo produttivo potrà mantenersi attivo a condizione che i valori limite di emissione/scarico autorizzati siano rispettati; in caso contrario, l'emissione o lo scarico fuori limite devono essere immediatamente interrotti;
- in caso di interruzione e/o malfunzionamento superiore a 48 ore, la situazione deve essere opportunamente documentata mediante analisi in continuo, se possibili, o discontinue con cadenza almeno giornaliera, che dovranno essere trasmesse tempestivamente all'ARTA, Distretto provinciale di Pescara;

**C4** – Il Gestore ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura degli eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

## **D) PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE**

Entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, un ulteriore piano di riduzione della concentrazione allo scarico, con un cronoprogramma dell'attuazione degli interventi, la cui realizzazione deve essere completata entro i successivi 12 mesi. Tale piano di riduzione dovrà essere preliminarmente valutato e concordato con ARTA.

Annualmente e contestualmente il report di cui al seguente art. 11, occorre inviare un aggiornamento del piano di miglioramento ambientale.

## **E) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

Entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente e ad ARTA un piano di riduzione dei consumi idrici, al fine di conseguire il risparmio della risorsa idrica.

### **Art 9**

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

### **a) ADEGUAMENTO IMPIANTO**

- a.1) Il Gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di

conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

- a.2) Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento si renda necessaria l'attivazione di una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all'Autorità Competente ed al Distretto Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi;
- a.3) Il Gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

#### **b) GESTIONE DELL'IMPIANTO A REGIME**

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) È fatto obbligo di annotare a firma del Gestore su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le seguenti informazioni relative ai controlli analitici effettuati sulle matrici ambientali: data, orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento esistenti al momento dei prelievi; e le informazioni relative alla manutenzione dei sistemi di abbattimento riportando i seguenti parametri: data, orario, tipo di manutenzione, descrizione dell'intervento eventuale rifiuto prodotto. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo e tenuto presso l'impianto.

#### **c) CONDIZIONI DA RISPETTARE**

Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

#### **d) INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

- d.1) Si ritiene necessario che il Gestore, con un anticipo di almeno 15 giorni, comunichi la data di cessazione definitiva dell'attività all'Autorità Competente e agli Enti Competenti (Regione Abruzzo- Servizio Gestione Rifiuti, ARTA Distrettuale, Provincia, Comune) allegando un piano di dismissione contenente la descrizione delle procedure e delle attività di smantellamento delle strutture impiantistiche e di gestione dei rifiuti prodotti.

Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente, agli Enti Competenti ed alla ASL un "piano di indagini" redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell' art. 9 ( Siti industriali dimessi ), dell' ALLEGATO 2 ( Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati - luglio 2007 ) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Al termine dei 30 giorni dalla presentazione del piano di indagini, a meno di osservazioni formulate dagli Enti Competenti, il Gestore dovrà attuare quanto previsto

nel piano e dovrà trasmettere alla Regione Abruzzo, all'ARTA, alla Provincia e al Comune i risultati delle indagini entro i successivi 30 giorni.

- d.2) Il Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

**e) MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE**

- e.1) In caso di modifica dell'impianto si applica quanto disposto all'art. 29-nonies del D. lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- e.2) Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell'Impianto deve essere data comunicazione all'Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;
- e.3) L'attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali dell'impianto, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all' Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA.

Inoltre, nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve contenere anche la data di messa a regime dell'impianto. Nei successivi 15 giorni dalla data di messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà effettuare la marcia controllata con almeno due controlli nelle più gravose condizioni di esercizio e comunicarne l'esito all'Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA. La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 269, comma 14.



**ART. 10**  
**TABELLA RIEPILOGATIVA DI APPLICAZIONE DELLE MTD (MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI)**

**Scheda I.2. Migliori tecniche disponibili**

LINEE GUIDA DI SETTORE, GENERALI O DEI BREFS APPLICABILI	
Codice IPPC	Titolo
-	-

MTD DI SETTORE			
CODICE ATTIVITA' IPPC	Utilizzate		Note
	SI	NO	
MTD			

Abbuttamento a secco ( filtri a tessuto)	X		L'impianto è dotato di numero 3 camini denominati 2,3 e 4. Tutti dispongono di una sezione di filtrazione con maniche a tessuto in fibra di vetro e membrana di teflon con area di filtrazione idonea al volume trattato.
Abbuttamento ad umido ( scrubber)	X		Il camino 2 oltre alla sezione di filtrazione a secco dispone di un impianto di abbattimento ad umido ovvero di scrubber con circolazione di acqua industriale e ricambio in continuo.
decanazione	X		Tutte le acque tecniche dell'impianto vengono inviate in una vasca interrata per la decantazione delle parti solide ed invio del sumatante allo scarico idrico. Il tempo di decantazione è tale da consentire la parziale decantazione della parte solida sospesa.

**Prescrizione**

Dall'analisi dei dati presentati dalla Ditta con le BREF risulta che i consumi specifici di acqua della Ditta sono sensibilmente maggiori, pertanto la ditta è tenuta a seguire quanto prescritto alla lettera E) dell'art. 8 precedente.

### **Art. 11**

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo.

### **Art. 12**

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

### **Art. 13**

Il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;

In particolare nel caso di specie essa sostituisce:

#### **Emissioni in atmosfera**

- Autorizzazione D.Lgs n. 152/2006 con Determinazione n° DF2/50 del 21/05/2002 della Regione Abruzzo

#### **Scarichi Idrici**

- Autorizzazione D.Lgs n. 152/2006 con Determinazione n. 7798 del 01/12/2005 della Provincia di Pescara;

### **Art. 14**

Il gestore ai fini del rinnovo dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto.

### **Art. 15**

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

## Art. 16

### PIANO DEI CONTROLLI

#### **Controllo tecnico documentale**

L'ARTA Distretto provinciale di Pescara accerta quanto prescritto nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e DGR 308/09 e secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Il gestore dovrà eseguire detti pagamenti nelle modalità e tempistiche previste dall'art. 6 del DM 24/04/08, dalla DGR 308/09 e dal presente provvedimento ovvero quanto sarà eventualmente regolamentato da nuove disposizioni normative.

Il gestore sarà tenuto al pagamento anche dei controlli le cui tariffe non sono ancora individuate dall'ARTA nelle seguenti tabelle. Nelle more del necessario atto di recepimento delle tariffe mancanti, il gestore non è tenuto al pagamento delle voci di tariffa mandanti.

Il Gestore deve redigere annualmente e tenere a disposizione presso lo stabilimento la relazione contenente i dati ambientali e gestionali riferiti all'anno solare precedente.

Nella relazione dovranno essere riportate le informazioni di seguito specificate.

Contestualmente al documento in formato cartaceo, si ritiene necessario che l'azienda compili e tenga a disposizione presso lo stabilimento, le schede di reporting, in formato excel, riportanti le informazioni di seguito elencate il cui format dovrà essere concordato, in via provvisoria, con il Distretto Arta di Pescara nelle more dell'approvazione delle linee guida regionali di riferimento.

#### SCHEDE DI REPORTING

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di Prodotto ottenuto - Dati di produzione effettuata..
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Emissioni dirette e indirette di CO2
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione annuale.
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per la riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

#### RELAZIONE

Nella relazione che deve accompagnare le schede di reporting, l'azienda deve riportare le informazioni di seguito specificate.

1. I dati identificativi e la qualifica del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo.

2. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
3. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
4. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
5. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
6. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
7. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
9. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Alla relazione dovranno essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento della verifica di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero non conformità sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.

L'ARTA effettuerà il sopralluogo con cadenza quadriennale e i controlli a tariffa con le frequenza quadriennale.

#### ACQUE DI SCARICO

Controllo effettuato sullo scarico D 317 Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solidi Sospesi Totali	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solfati	APAT IRSA	DM 24/4/08
Cloro attivo libero	APAT IRSA	Tariffario ARTA tab. 2 punto 3.1.9.3
Saggio di tossicità acuta	APAT-IRSA	DM 24/4/08
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08
fosfati	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Azoto Ammoniacale	APAT-IRSA	DM 24/4/08
idrocarburi	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solventi organici azotati	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Metalli (10)	APAT-IRSA	DM 24/4/08

#### ACQUE SOTTERRANEE

Campionamento ed analisi effettuati sui due piezometri: uno a monte ( P31 ) e uno a valle ( P36 )		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Livello piezometrico		Tariffario ARTA – tab. 2 punto 139.8
Campionamento	-	Tariffario ARTA – punto 1.01.02
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
temperatura	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
conducibilità	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
solfati	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)

#### ARIA

Campionamento ed Analisi emissione camino E2		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		*

Polveri	EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O2	UNI EN 10169:2001	DM 24/4/08
Acido solforico	EPA Method 15-15A*	DM 24/04/08
CO	UNI EN 15058:2006	DM 24/4/08
NOX	UNI EN 14792:2006	DM 24/4/08
SOx	UNI EN 14791:2006	Tariffario ARTA - punto 15.03.15

- La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Campionamento ed Analisi emissione camino uno a scelta tra E3, E4, E5, E6		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		*
Polveri	EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O2	UNI EN 10169:2001	DM 24/4/08

\* La voce dovrà essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o in sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli a tariffa senza che comporti oneri aggiuntivi per il Gestore.

Si precisa che le metodiche individuate nelle tabelle precedenti sono state inserite per consentire al gestore la contabilizzazione delle relative attività di controllo da parte dell'Ente Competente. L'Arta si riserva la possibilità di utilizzare nelle proprie determinazioni analitiche le metodiche che riterrà più opportune.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e rispetto delle prescrizioni dell'AIA.

Laddove il Gestore intende interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà la pertinenza di tali divieti.

#### Art. 17


- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla Ditta **Silysiamont S.p.A.**, per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di produzione di silice micronizzate amorfe ad alta porosità; sito nel comune di Bussi (PE), P.le Elettrochimica, 1 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Qualità dell'Aria inquinamento elettromagnetico e SINA del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA" della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 15 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.




Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

---


L'ESTENSORE  
(Arch. Diana Melfi)



IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Iris Flacco)



L'AUTORITA'  
COMPETENTE  
(Arch. Antonio Sorgi)



Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:

20/08/2013

